

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2026, n. 1-2146

**Peste suina africana. Ordinanza n. 7/2025 del 10 ottobre 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Approvazione della modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (calendario venatorio 2025/2026), come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-1518 del 29 agosto 2025.**



Seduta N° 138

Adunanza 19 GENNAIO 2026

Il giorno 19 del mese di gennaio duemilaventisei alle ore 11:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE

#### **DGR 1-2146/2026/XII**

#### **OGGETTO:**

Peste suina africana. Ordinanza n. 7/2025 del 10 ottobre 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Approvazione della modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (calendario venatorio 2025/2026), come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-1518 del 29 agosto 2025.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, la Giunta regionale con la deliberazione n. 3-1212 del 9 giugno 2025, oggetto di rettifica per mero errore materiale dalla deliberazione n. 3-1380 del 21 luglio 2025:

ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2025/2026 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B).

alla lettera r) del punto 1.1 del sopra citato Allegato A, ha previsto per la la specie cinghiale in forma programmata due periodi e precisamente dal 21 settembre 2025 al 21 gennaio 2026 o dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;

ha stabilito che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025-2026 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con la deliberazione n. 1-1518 del 29 agosto 2025, in adeguamento alle novità introdotte dall'ordinanza n. 4/2025 del 4 agosto 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, ha modificato la suddetta deliberazione n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (Calendario venatorio 2025/2026), disponendo di:

- integrare il punto 1.1, lettera r), dell'allegato A inserendo il periodo “dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026”;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026 esclusivamente negli ivi elencati istituti

venatori compresi nella Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza (ATC BI 1; CA BI 1; AFV Baraccone; AFV Daniela; AFV "Del Duca"; AFV "Cellarengo"; AFV "Nicoletta"; AFV "Ternavasso"; AFV "Valcasotto"; AFV "Vestignè"; AATV "Benese"; AATV "Ceresole d'Alba"; AATV "Roncaglia"; AATV "Tenuta Pollenzo").

Preso atto che il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana con l'ordinanza n. 7/2025 del 10 ottobre 2025, di definizione delle misure di eradicazione della peste suina africana (PSA) da applicare in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 ed al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare, all'articolo 5 "Zona di riduzione della densità del cinghiale per il cluster del nord Italia", dispone:

- l'autorizzazione, in deroga all'articolo 18 della legge n. 157/1992, alla caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026 nelle Unità di Gestione (UDG), ivi inclusi, laddove non sono presenti le UDG, gli istituti faunistici pubblici e privati, nei comuni ricadenti nella zona di riduzione del cinghiale di cui al sopra citato articolo, individuando inoltre un'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 Km ricadente in zona indenne (comma 2);
- che le Regioni e le Province autonome possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto previsto al comma 2 sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali.

Preso atto, inoltre, della nota (protocollo di ricevimento n. 00026411 del 10 novembre 2025, con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso la lista delle Unità di gestione del cinghiale (UDG) che ricadono nella zona di riduzione della densità di cinghiale di cui al suddetto articolo 5 dell'Ordinanza 7/2025.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", in esito all'analisi della citata ordinanza n. 7/2025:

ha appurato che, per gli effetti dell'ordinanza stessa, i territori dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BI1, del Comprensorio Alpino CA BI1 e delle Aziende-Faunistico-Venatorie denominate "Baraccone", "Del Duca", "Vestignè" e "Ternavasso" risultano essere esterni alla nuova "Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia", di cui al citato articolo 5;

ha individuato in modo puntuale le modifiche da questa introdotte e che generano ricadute sulle vigenti disposizioni regionali in riferimento all'attività venatoria al cinghiale, al fine di provvedere al loro adeguamento alla luce delle nuove disposizioni, tenendo conto anche di quanto disposto dal sopra richiamato comma 3 dell'articolo 5.

Dato atto, inoltre, che il Settore "Conservazione e gestione Fauna Selvatica e acquicoltura":

- in data 17 novembre 2025, con nota prot. n.00025874, ha richiesto a tutti gli Istituti Venatori pubblici e privati (ATC, CA, AFV, AATV) i cui territori ricadono nella nuova Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al più volte citato articolo 5, di comunicare eventuali esigenze motivate nei termini previsti dalla medesima ordinanza che ostano all'applicazione del sopra citato articolo;
- sulla base della cognizione delle esigenze e caratteristiche territoriali pervenute dagli istituti venatori interessati, al fine di concordare con il Commissario le specifiche modalità di applicazione dell'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza 7/2025, con nota prot. n. 00028995 del 17 dicembre 2025, gli ha comunicato le motivazioni per le quali i CA CN6 e CA CN7 hanno ritenuto di non posticipare al 28 febbraio 2026 il termine dell'attività venatoria in forma programmata al cinghiale.

Preso atto che gli Istituti Venatori (Ambiti territoriali caccia, aziende faunistiche venatorie ed aziende agrituristico venatorie) di seguito riportati non hanno fatto pervenire la propria motivata esigenza, e che, pertanto, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme, con inizio al 1° settembre 2025 si concluderà il 28 febbraio 2026:

ATC AL 1; ATC AT1; ATC CN1; ATC CN3; ATC CN 4; ATC CN5; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO5; ATC VC1; ATC VC2; AATV Arborio; AATV Lenta 1; AATV Lenta 2; AATV Il Mostarolo; AATV San Bernardino; AATV Benese; AATV Ceresole d'Alba; AATV Roncaglia; AATV Tenuta Pollenzo; AATV Moncestino; AATV Barengo; AATV Cressa Bogogno; AATV Landiona; AATV Il Nibbio; AATV Vapro d'Agogna; AATV Ghemme; AATV Agrate Conturbia; AATV Veruno; AATV I

Colombi; AATV Villarboit; AATV Gattinara; AATV Carisio; AATV La mandria di Santhià e AATV Il Germano Reale per la parte di territorio ricadente nella nuova Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al più volte citato articolo 5; AFV Borgo d'Ale; AFV Calliano; AFV Gattico; AFV Daniela; AFV Casaleggio Castellazzo Mandello; AFV Cellarengo; AFV Nicoletta; AFV Valcasotto; AFV Alice Castello; AFV Navette Liguri; AFV Rovasenda e AFV Balocco per la parte di territorio ricadente nella nuova Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al più volte citato articolo 5.

Preso atto, inoltre, della nota prot. n. 1247 del 19 dicembre 2025 (protocollo di ricevimento n. 00030366 del 19 dicembre 2025), con la quale il Commissario straordinario ha espresso nulla osta al termine dell'attività venatoria al 21 gennaio 2026 per i Comprensori Alpini CA CN6 e CA CN7, a condizione che venga garantita comunque l'attività di depopolamento del cinghiale con la caccia di selezione fino al 15 marzo 2026 e tramite il controllo faunistico ai sensi della legge n. 157/1992.

Dato atto che il Settore “Conservazione e gestione Fauna Selvatica e acquicoltura”, con la nota prot. n.00029235 del 19 dicembre 2025, indirizzata al Commissario Straordinario alla PSA, che con PEC del 13/01/2026, al prot. di questo Ente n. 00000540 del 13/01/2026 ne ha preso atto, ha comunicato che per gli Istituti Faunistici sotto riportati, i cui territori risultano essere esterni alla nuova “Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia”, di cui al citato articolo 5 dell’Ordinanza n. 7/2025, in conformità al “*Calendario Venatorio per la stagione 2025/2026*” di cui alla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, l’attività venatoria alla specie cinghiale in forma programmata terminerà il 31 gennaio 2026:

ATC BI1, CA BI1 e delle AFV denominate “Baraccone”, “Del Duca”, “Vestignè” e “Ternavasso”.

Informato, come da documentazione agli atti del Settore “Conservazione e gestione Fauna Selvatica e acquicoltura”, il Settore “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8- 8111. La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, quale adeguamento alle novità introdotte dall’ordinanza n. 7/2025 del 10 ottobre 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (calendario venatorio 2025/2026), come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-1518 del 29 agosto 2025, disponendo di:

- inserire al punto 1.1, lettera r) del suo allegato A, il periodo “dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026”;

- autorizzare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della suddetta ordinanza n. 7/2025, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme fino al 28 febbraio 2026, esclusivamente nei sotto riportati istituti venatori i cui territori ricadono nella “Zona di riduzione della densità del cinghiale per il cluster del nord Italia” di cui al medesimo articolo 5:

ATC AL 1; ATC AT1; ATC CN1; ATC CN3; ATC CN 4; ATC CN5; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO5; ATC VC1; ATC VC2; AATV Arborio; AATV Lenta 1; AATV Lenta 2; AATV Il Mostarolo; AATV San Bernardino; AATV Benese; AATV Ceresole d’Alba; AATV Roncaglia; AATV Tenuta Pollenzo; AATV Moncestino; AATV Barengo; AATV Cressa Bogogno; AATV Landiona; AATV Il Nibbio; AATV Vapro d’Agogna; AATV Ghemme; AATV Agrate Conturbia; AATV Veruno; AATV I

Colombi; AATV Villarboit; AATV Gattinara; AATV Carisio; AATV La mandria di Santhià e AATV Il Germano Reale per la parte di territorio ricadente nella nuova Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al più volte citato articolo 5; AFV Borgo d'Ale; AFV Calliano; AFV Gattico; AFV Daniela; AFV Casaleggio Castellazzo Mandello; AFV Cellarengo; AFV Nicoletta; AFV Valcasotto; AFV Alice Castello; AFV Navette Liguri; AFV Rovasenda e AFV Balocco per la parte di territorio ricadente nella nuova Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al più volte citato articolo 5.

- confermare la chiusura dell'attività venatoria alla specie cinghiale in forma programmata al 31 gennaio 2026 per gli Istituti Faunistici i cui territori non ricadono all'interno della nuova “Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia” di seguito riportati:

ATC BI1, CA BI1 e delle AFV denominate “Baraccone”, “Del Duca”, “Vestignè” e “Ternavasso”;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.